

## IVA

### **Disosso, pesatura ed etichettatura della carne con aliquota del 10%**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

## AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **DRE Lombardia**, con la **risposta a interpello n. 904-2216/2021**, analizza la corretta **aliquota Iva** da applicare alle prestazioni di **lavorazione conto terzi** nel settore della **macellazione** delle carni, concludendo per l'**applicabilità**, ai sensi di quanto previsto [dall'articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), dell'aliquota propria prevista per l'attività principale (la successiva cessione della carne), e quindi il **10% ex Tabella A, Parte Terza**, allegata al D.P.R. 633/1972.

Il caso posto al vaglio della DRE Lombardia riguardava, in particolare, la corretta aliquota Iva da applicare alle **lavorazioni** per conto terzi di carni, consistenti nella **mondatura, disosso, confezionamento, pesatura ed etichettatura** di quarti o parti di carne (le **c.d. mezzene**), già **trasformate** e destinate al consumo alimentare umano.

La **società** istante, che non svolge **nessuna attività** riconducibile alla **produzione e/o alla trasformazione** delle carni, ma si occupa, all'interno della filiera, di una singola fase della lavorazione, in via prudenziale ha ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 22%.

Nodo della questione è la **riconducibilità** o meno delle attività svolte dall'istante tra "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni ..." per le quali [l'articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), prevede l'applicazione della "**stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti ...**".

L'Agenzia delle entrate ricorda come la **circolare n. 43 del 06.12.1975**, in sede di commento delle modifiche apportate dal **D.P.R. 687/1974**, abbia chiarito che la **soppressione** delle parole "**con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio**" abbia comportato un **ampliamento** del perimetro della **norma**, ragion per cui, "per "produzione" deve intendersi **non solo la trasformazione della materia prima** in prodotto finito o in semilavorato, **ma anche tutte le**

*altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza.”.*

La **DRE Lombardia** prosegue ribadendo che le prestazioni inerenti la **macellazione**, quali **abbattimento, scuoimento, squartamento e sezionamento**, essendo le fasi che consentono il passaggio dalla materia prima consistente nell'animale al prodotto finito destinato all'alimentazione umana, **rientrano** a pieno titolo nel perimetro delineato dal **comma 3** dell'[articolo 16 D.P.R. 633/1972](#).

Tuttavia, prosegue la DRE Lombardia, in ragione del fatto che l'[articolo 1, comma 7, D.L. 417/1991](#), nel concetto di produzione di beni di cui al comma 3 richiamato dell'[articolo 16 D.P.R. 633/1972](#), vi fa rientrare le **trasformazioni della materia prima**, il perimetro applicativo della norma si può estendere anche a fasi diverse da quelle “classiche” della macellazione.

Fatte queste premesse di carattere generale in merito ai criteri sui quali si basa l'applicabilità dell'[articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), il documento di prassi, per ricondurvi anche le prestazioni consistenti nel disosso/confezionamento/pesatura e altro di quarti di carne già trasformate, richiama i concetti espressi nel tempo dalla **giurisprudenza comunitaria**.

Premesso che non è riscontrabile una regola valida per tutti i casi, la **Corte di Giustizia UE** ha avuto modo di affermare che è necessario **verificare**:

- che gli elementi forniti dal cliente siano talmente connessi da formare, oggettivamente, **una sola prestazione economica indissociabile**;
- che **gli elementi tipizzanti l'operazione** e individuarne i predominanti, basandosi sul punto di vista del consumatore medio.

Inoltre, il fatto che determinate **prestazioni** di servizi possano essere **fornite da un soggetto terzo** (e ricordiamo che **a decorrere dal 2001**, per effetto della **Riforma di cui al D.L. 57/2001**, l'imprenditore agricolo può **esternalizzare determinate fasi della lavorazione** dei propri prodotti necessarie per ottenere un prodotto finito pronto alla cessione), non comporta che l'insieme di tutte le operazioni messe in atto dalle parti non possa costituire una **prestazione unica** da trattare, da un punto di vista fiscale, in maniera identica.

In ragione di ciò, a parere della DRE Lombardia, **“le ulteriori attività quali disosso, confezionamento, pesatura ed etichettatura di quarti o parti di carne”** sono **prestazioni accessorie** a quella principale consistente nella **macellazione e preparazione del prodotto carne**, con conseguente applicazione anche a esse dell'aliquota Iva del 10% ai sensi di quanto previsto dalla Tabella A, Parte IIII, allegata al **D.P.R 633/1972**.